

**COMUNE DI CASTELVECCANA**  
**PROVINCIA DI VARESE**



Caldè (Lago Maggiore) - Panorama

**STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL**  
**RETICOLO IDROGRAFICO MINORE**

(AI SENSI DELLA D.G.R. VII/7868 DEL 25/01/2002  
MODIFICATA DALLA D.G.R. VII/13950 DEL 01/08/2003)

**NORME**

settembre 2010

STUDIO DI CONSULENZE GEOLOGICO TECNICHE  
DOTT. FABIO MELONI  
VIA UGO FOSCOLO, 1 – 21016 LUINO (VA)  
TEL/FAX 0332537421

## SOMMARIO

1.0 PREMESSA.....	2
<b>Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 Finalità ed obiettivi.....	3
Art. 2 Definizione del reticolo idrico minore.....	3
Art. 3 Elaborati di riferimento.....	4
Art. 4 Ambito di applicazione.....	4
Art. 5 Estensione applicazione.....	4
Art. 6 Definizioni.....	4
Art. 7 Competenze.....	5
<b>Titolo 2 – INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA.....</b>	<b>6</b>
Art. 8 Norme generali.....	6
Art. 9 Tombinate.....	6
Art. 10 Difese radenti, scogliere e arginature.....	6
Art. 11 Attraversamenti.....	7
Art. 12 Infrastrutture longitudinali.....	8
Art. 13 Manufatti realizzati in subalveo.....	8
Art. 14 Opere di difesa.....	8
Art. 15 Area di rispetto reticolo principale.....	9
Art. 16 Individuazione fasce di rispetto reticolo minore.....	9
Art. 17 Distanze dei corsi d'acqua: delimitazione limiti delle fasce di rispetto.....	9
<b>Titolo 3 – NORME RELATIVE ALLA FASCIA A CONSISTENTI LIMITAZIONI.....</b>	<b>11</b>
Art. 18 Accessibilità al corso d'acqua.....	11
Art. 19 Interventi vietati.....	11
Art. 20 Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.....	12
<b>Titolo 4 – INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA.....</b>	<b>14</b>
Art. 21 Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali.....	14
Art. 22 Criteri generali.....	14
Art. 23 Richiesta di autorizzazione idraulica.....	14
Art. 24 Richiesta di concessione con occupazione demaniale.....	15
Art. 25 Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica.....	16
Art. 26 Iter amministrativo.....	17
Art. 27 Rilascio concessioni.....	17
Art. 28 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza.....	17
Art. 29 Canoni di polizia idraulica.....	18
Art. 30 Norme finali.....	18

## 1.0 PREMESSA

Il presente elaborato costituisce la parte normativa dello studio per la definizione del reticolo idrografico minore, redatto secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 modificata dalla D.G.R. del 01 agosto 2003 n°. 7/13950, per l'ordinamento dell'attività di polizia idraulica concernente il reticolo idrografico minore nel Comune di Castelveccana (VA).

Le presenti norme intendono definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore, trasferite ai comuni a seguito della L.R. 1/2000.

Il seguente regolamento, che disciplina gli interventi in aree delimitate dalle fasce di rispetto, è valido per tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore.

I territori ricadenti nelle fasce individuate secondo la metodologia espressa nell'elaborato tecnico allegato, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

## Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Le presenti norme valgono come prescrizioni da applicarsi alle fasce di rispetto individuate.

### Art. 1 Finalità ed obbiettivi

Il presente quadro normativo disciplina il regolamento di polizia idraulica relativa al reticolo idrico minore del territorio comunale di Castelveccana (VA), così come previsto dall'art 3 comma 114 della L.R. 1/2000 e come attuato dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 modificata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 01 agosto 2003, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Salvaguardia e mantenimento della rete idrica territoriale relativa al reticolo minore;
- Individuazione e definizione delle fasce di rispetto;
- Definizione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti agli ambiti di possibile interferenza con il reticolo idrico minore del territorio comunale, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione stessa delle acque.

### Art. 2 Definizione del reticolo idrico minore

Si definisce reticolo idrico minore qualsiasi corso d'acqua, scorrente sul territorio comunale, che non appartenga al reticolo idrico principale definito nella DGR n. 7/13950 del 01/08/2003 allegato A.

Dalla Tabella allegata si rileva, alla data odierna, che il reticolo idrico principale in Comune di Castelveccana è individuato nei seguenti corsi d'acqua:

Num. Progr.	Denominazione	Comuni interessati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	N. iscr. el. AAPP
VA018	Torrente Ronè	Porto Valtravaglia, <b>Castelveccana</b>	lago Maggiore	Dallo sbocco alla provinciale n.31	162 /C
VA019	Torrente Caldè o Froda	<b>Castelveccana</b>	lago Maggiore	Dallo sbocco alla confluenza dei vari rami in cui si divide sotto cascate Froda	165 /C

Il reticolo idrico minore è stato definito confrontando la cartografia ufficiale (C.T.R., I.G.M), l'aerofotogrammetrico comunale e le mappe catastali storiche ed attuali, il tutto verificato da sopralluoghi in sito.

E' comunque considerato reticolo idrico minore tutto ciò che per legge ordinaria o speciale appartiene al demanio idrico.

### **Art. 3 Elaborati di riferimento**

Costituiscono parte integrante delle presenti norme.

- Tav.1: Individuazione preliminare del reticolo idrografico;
- Tav. 2: Carta delle fasce di rispetto.

### **Art. 4 Ambito di applicazione**

Il regolamento si applica:

Al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d'acqua, scorrenti sul territorio comunale, individuati e delimitati negli elaborati cartografici, integranti il presente documento.

### **Art. 5 Estensione applicazione**

Il presente regolamento si applica anche ai corsi d'acqua appartenenti al **reticolo principale** così come individuati all'art.2.

### **Art. 6 Definizioni**

Per ogni corso d'acqua le fasce di rispetto sono state individuate secondo le indicazioni dettate dalla DGR 7/13950 del 01/08/03 tenendo conto principalmente delle indicazioni contenute nello studio geologico di supporto al PRG.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- "Reticolo minore": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come da metodologia indicata nella DGR n. 7/13950 del 01/08/2003 allegato B.
- "Reticolo principale": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come definiti nell'apposito elenco del DGR n. 7/13950 del 01/08/2002 allegato A.

- “Fasce di rispetto”: ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d’acqua definito come reticolo minore, a cui si applicano le norme del presente documento.
- “Distanza”: spazio relativo al rispetto della vigente normativa di polizia idraulica, misurato **orizzontalmente** in situ.

## Art. 7      Competenze

All’Amministrazione comunale di Castelveciana compete l’applicazione del presente regolamento di polizia idraulica, oltre al rispetto di tutte le norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed in particolare:

- a) Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento;
- b) Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa – regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all’interno dell’alveo; quest’ultimo individuato sia su terreni afferenti al demanio fluviale che su terreni non individuati come demaniali ma ricadenti all’interno del reticolo minore;
- c) Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica: diffida al ripristino – sanatoria – applicazione ed introito canoni di polizia idraulica;
- d) La realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore;
- e) Introito dei canoni concessori.

## Titolo 2 – INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA

### Art. 8 Norme generali

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono all'interno di ciascuna fascia di rispetto le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Sono pertanto definiti interventi vietati o consentiti secondo gli indirizzi riportati nelle norme seguenti e tali da non essere suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.

Per gli interventi riguardanti il corso d'acqua e l'alveo sono definibili i principali indirizzi pianificatori.

### Art. 9 Tombinature

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del *D.LGS 152/06 art. 115* e relativi regolamenti di applicazione, con riferimento al divieto di copertura dei corsi d'acqua a meno di ragioni di tutela della pubblica incolumità, dell'igiene pubblica o situazioni particolari.

### Art. 10 Difese radenti, scogliere e arginature

Sono consentite le difese radenti senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare le acque verso la sponda opposta e consentire sempre l'accesso al corso d'acqua. Pertanto sono ammesse le opere di privati per semplice difesa aderente delle sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime del corso d'acqua. Si fa riferimento a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U. 523/904.

## Art. 11 Attraversamenti

Per attraversamenti oltre che per ponti e passerelle s'intendono gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture di rete in genere.

In generale sono ammessi gli attraversamenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private.

Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata una relazione idrologica – idraulica, redatta da un tecnico abilitato, al fine di verificare la compatibilità del manufatto con l'assetto del territorio. La relazione dovrà contenere il dimensionamento dell'opera per una piena di progetto per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni e di un franco di almeno 1 metro.

Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e infrastrutture di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori purché giustificati da esigenze tecniche ben specifiche adeguatamente motivate e purché comunque non comportino un aggravamento del rischio idraulico sul territorio per piene superiori a quella di progetto. Dovrà inoltre essere valutato il tipo di fondazione e la sua interazione con gli argini esistenti evitando di comprometterne la stabilità. In generale le spalle degli attraversamenti non dovranno poggiare sugli argini o eventualmente prescrivere il consolidamento dei tratti di argine interessati. Per gli attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino " *Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99). Per i manufatti di dimensioni minori, oltre alla relazione idrologica-idraulica sopraccitata, è facoltà del Comune richiedere l'applicazione di tutta o in parte di tale direttiva.

In ogni caso i manufatti di attraversamento NON dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.



Gli attraversamenti con tubazioni, staffate a ponti esistenti, dovranno essere effettuati nella sezione di valle del ponte e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso d'acqua.

#### **Art. 12 Infrastrutture longitudinali**

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente all'alveo che ne riducano la sezione. In caso d'impossibilità di diversa localizzazione esse potranno essere interrato.

#### **Art. 13 Manufatti realizzati in subalveo**

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. Tutti gli interventi dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto dall'erosione del corso d'acqua preferendo in generale tubazioni annegate nel calcestruzzo a sua volta ricoperte da selciato. E' ammesso l'attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera se le operazioni di infissione non interferiscono con argini o scogliere presenti. L'attraversamento dovrà avvenire perpendicolarmente all'asse dell'alveo.

#### **Art. 14 Opere di difesa**

Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto dell'alveo. Sono consentiti esclusivamente, per i progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione dell'alveo, le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

### Art. 15 Area di rispetto reticolo principale

Per ogni corso d'acqua definito quale reticolo principale valgono i limiti di rispetto e gli indirizzi previsti dalla vigente normativa (R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e succ. modifiche).


### Art. 16 Individuazione fasce di rispetto reticolo minore

Per ogni corso d'acqua definito quale reticolo minore, sono individuate, nel territorio comunale, le seguenti aree di rispetto indicate dettagliatamente sugli elaborati cartografici:

**Fascia a consistenti limitazioni e relative norme** di estensione pari a 10 m, con vincolo assoluto di non edificabilità, trasformazione e cambio di destinazione d'uso territoriale, fatto salvo per gli interventi individuati nel successivo art. 20 e art. 21.

### Art. 17 Distanze dei corsi d'acqua: delimitazione limiti delle fasce di rispetto

Per l'applicazione del presente regolamento, in base alla vigente giurisprudenza, la distanza dai corsi d'acqua e pertanto l'individuazione dell'ampiezza delle Fasce di rispetto, deve intendersi misurata orizzontalmente in situ dal piede arginale esterno (a) o in assenza di rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa (b). Nel caso di sponde stabili o protette le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria (c).



La misura della fascia di rispetto dovrà sempre essere effettuata con precisione a seguito di rilievo topografico.

Nell'eventualità di realizzazione di interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.

### Titolo 3 – NORME RELATIVE ALLA FASCIA A CONSISTENTI LIMITAZIONI

Definizione delle attività vietate e delle attività ammesse subordinate a verifica ed autorizzazione.

Aste torrentizie per le quali è stata determinata la Fascia con estensione pari a 10 metri

#### Art. 18 Accessibilità al corso d'acqua

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

#### Art. 19 Interventi vietati

Sono lavori ed attività vietate:

- la nuova edificazione di strutture ed infrastrutture a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato;
- gli interventi di ristrutturazione per l'edificio esistente di cui alla lettera d) dell'Art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005;
- lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, il deposito anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura;
- le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti; lo sradicamento o l'abbruciamento di piante e ceppaie oltre a qualsiasi attività agricola a distanza inferiore a 4 metri;
- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
- la realizzazione di pescaie e chiuse;
- la tombinatura, il ricoprimento, lo spostamento dell'alveo;
- la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave;
- qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti;

## Art. 20 Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale

Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale:

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e per il restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, sono esclusivamente ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come previsti dall'art. 27, comma a) e b) della L.R. 12/2005. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza d'interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta;
- realizzazione ed attraversamenti, piste e strade, recinzioni di carattere provvisorio o di tipologia asportabile;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- realizzazione nonché modifica di strutture ed infrastrutture aeree private (passerelle, ponti, linee aeree di qualsiasi natura, acquedotti, gasdotti fognature, recinzioni temporanee, ponti-canali) e di strutture ed infrastrutture private in subalveo (condotte, gasdotti, fognature, acquedotti, linee elettriche e telefoniche), muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde, con o senza l'occupazione di aree demaniali, purché la documentazione progettuale sia consona al regime idrologico/idraulico delle aste torrentizie. La valutazione dovrà essere attuata mediante verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico-idrogeologico del settore.
- opere di regimazione e di difesa idraulica, ripristino terrazzamenti e strutture di

stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento idrogeologico con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua, purché supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico.

- le difese "radenti", cioè senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al p.c., realizzate in modo da non deviare la corrente verso l'altra sponda, né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza inferiore a 100 m dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95 lettera c) del R.D. 523/1904;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura, realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.
- l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, previo rispetto della esistente normativa in materia.

## Titolo 4 – INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

### Art. 21 Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali

Ai Comuni sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore.

A tal fine il Comune dovrà accertare innanzitutto se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui richiedere la relativa concessione o se l'opera in questione, ricadente nella fasciadi asservimento idraulico, è autorizzabile ai soli fini idraulici.

Il Comune predisporrà i relativi provvedimenti adeguando, secondo i loro ordinamenti, i decreti e i disciplinari approvati con D.D.G. 13 dicembre 2002 – n-25125 di cui agli allegati A, B, C, e D.

### Art. 22 Criteri generali

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

In particolare è necessario che le opere previste evitino l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d'acqua al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene.

### Art. 23 Richiesta di autorizzazione idraulica

In riferimento ad istanze in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a) istanza, del richiedente sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di **non occupazione di area demaniale**;
- b) documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente:
  - relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta;

- asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese);
- c) Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
- corografia scala 1:10.000/1: 5.000;
  - estratto mappale scala almeno 1:1000;
  - rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata;
  - planimetria topografica di progetto quotata a scala adeguata;
  - sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di 5 m;
  - sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
  - adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;
  - per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

#### **Art. 24 Richiesta di concessione con occupazione demaniale**

In riferimento ad istanze in cui è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a) istanza, del richiedente sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di occupazione di area demaniale;
- b) Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
  - relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta;
  - asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a



quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese).

- c) Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
- corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000;
  - estratto mappale scala almeno 1:1.000;
  - rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata;
  - planimetria topografica di progetto quotata a scala adeguata;
  - sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5;
  - sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
  - adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;
  - per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

#### **Art. 25 Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica**

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di criteri per l'analisi idraulica (PAI), la compatibilità idraulica verrà valutata individuando i rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare. In generale si valuterà che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture non siano a rischio.

In particolare le relazioni di compatibilità idraulica ed idrologica dovranno essere condotte secondo le seguenti disposizioni:

- le relazioni devono essere redatte in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnate dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti;
- lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno almeno centenario. L'adozione di portate con tempi di ritorno inferiori deve

considerarsi del tutto eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.

#### **Art. 26 Iter amministrativo**

La pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale, nelle modalità di cui agli artt. 23 e 24. Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001.

Il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi per l'esame della pratica della Conferenza dei Servizi come previsto dall'art 14 e segg. della L. 241/90 quando convergono più interessi pubblici. A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o a diniegarlo con provvedimento motivato. Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

#### **Art. 27 Rilascio concessioni**

In caso di istruttoria favorevole, verrà redatto decreto di autorizzazione (con o senza occupazione di area demaniale) e disciplinare (con o senza occupazione di aree demaniale). Tali autorizzazioni e disciplinari verranno redatti in attuazione della D.D.G 13 dicembre 2002, n° 25125.

L'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell'intervento proposto e dello stato dei luoghi, potrà imporre apposito disciplinare in cui il concessionario/autorizzato si impegna a lasciare libero l'accesso al corso d'acqua in tutti i casi in cui risulti necessario.

#### **Art. 28 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza**

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestono carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dal detto avvio.

Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'Autorità idraulica o su sua prescrizione.

#### **Art. 29    Canoni di polizia idraulica**

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi assoggettati al pagamento dei canoni ed alla quantificazione degli stessi, nonché alle modalità di introito e gestione dei proventi si fa riferimento alla D.G.R. del 01 agosto 2003 n. 7/13950. Per gli enti pubblici valgono i canoni indicati al D.G.R. n. 7/8743 del 12 aprile 2002.

#### **Art. 30    Norme finali**

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Luino, settembre 2010

Dott. Geologo  
Fabio Meloni

Dott. Geol.  
Ferruccio Tomasi